

L'illusorietà come vizio nel controllo di convenzionalità del modello parlamentare di giustizia elettorale

di Sara Pennicino

Title: Illusory as a category in conventionality control of the parliamentary model of electoral justice

Keywords: Elections; Electoral justice; Parliamentary model of electoral justice

1. – La Corte europea dei diritti dell'uomo è recentemente tornata a pronunciarsi in merito alla compatibilità del modello parlamentare di verifica dei poteri rispetto agli articoli 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 3 del relativo Protocollo n. 1 nella sentenza *Guðmundur Gunnarsson and Magnús Davíð Norðdahl v. Iceland* *Guðmundur Gunnarsson* ([nn. 24159/22 e 25751/22, Corte EDU \(Terza sezione\), 16 luglio 2024](#)) in riferimento all'ordinamento islandese.

L'Islanda, con Belgio, Danimarca e Italia, è uno dei pochi paesi europei (V. G. Milani, *Sistemi comparati di giustizia elettorale in Europa*, Padova, 2023; G. Pavani, L. Pegoraro, S. Pennicino (a cura di), *Chi controlla le elezioni? Verifica parlamentare dei poteri, tribunali, commissioni indipendenti*, Bologna, 2011) che affida all'Assemblea parlamentare la decisione finale sui risultati elettorali; questo sistema, tipico del costituzionalismo ottocentesco, infatti, è stato progressivamente abbandonato a favore di una esternalizzazione del potere di verifica, come accaduto per esempio in Francia (V. P. Passaglia, *La giustizia elettorale in Francia: un delicato equilibrio tra complessità ed efficacia*, in *Federalismi.it*, 15, 2015, 3 ss.) nel passaggio dalla IV alla V Repubblica e, più recentemente, in Romania. Quest'ultimo caso è poi emblematico (*Grosaru c. Romania*, n. 78039/01, Corte EDU (Terza sessione), 2 giugno 2010. Cfr. C.A. Leahu, *Principles of Romanian Electoral Law*, in *Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale III*, 2015, 443-450) del peso degli standard sovranazionali in una materia strettamente collegata alla sovranità degli stati e, nel particolare caso dell'Europa, dal combinato disposto della giurisprudenza della Corte EDU e dal Codice di buona condotta in materia elettorale elaborato dalla Commissione di Venezia. Ferma dunque questa chiara tendenza alla "de-parlamentarizzazione" del controllo dei risultati elettorali, l'interpretazione degli standard internazionali evidenzia alcune discrepanze, in particolare rispetto alla necessaria giurisdizionalizzazione dell'attività di verifica. Per esempio il Comitato diritti umani, organo che monitora il rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, non interpreta l'art. 25 in senso restrittivo e ammette processi di controllo equivalenti a quello giudiziario. In Europa, invece, sebbene sia la giurisprudenza della Corte EDU che il codice di Buona condotta facciano riferimento al diritto a un "ricorso effettivo" e non al diritto di "accesso al

giudice”, l’interpretazione degli standard diverge. Nel caso del Codice infatti un ricorso effettivo implica necessariamente il diritto a ricorrere, almeno in appello, di fronte un tribunale (Cf. G. Piccirilli, *Verifica dei poteri e standard sovranazionali*, in *Rassegna parlamentare*, 3, 2023, 400-404), mentre la Corte EDU non esclude il modello parlamentare puro, ma boccia i processi arbitrari e imprevedibili che hanno come conseguenza la politicizzazione del voto assembleare.

La sentenza *Guðmundur Gunnarsson and Magnús Davíð Norðdahl v. Iceland* *Guðmundur Gunnarsson* non si discosta da questa posizione e conferma quanto precedente deciso nel caso *Mugemangango* (n. 310/15, Corte EDU (Grande Camera), 10 luglio 2020). Più che per il punto di diritto in sé risulta dunque interessante ai fini della riflessione sul futuro del “disallineato sistema di verifica dei poteri italiano rispetto al patrimonio elettorale europeo” (G. Piccirilli, *Il disallineamento del sistema italiano di verifica dei poteri rispetto al “patrimonio elettorale europeo*, in *Il Filangieri*, Napoli, 2020, 193 ss.). In particolare, la Corte si sofferma sul vizio di illusorietà, anche a fronte del pieno rispetto da un punto di vista procedurale dell’attività istruttoria svolta in seno a eventuali Giunte o Commissioni, dell’imparzialità del controllo finale sul risultato elettorale da parte dell’assemblea parlamentare. L’illusorietà deriva ovviamente *in primis* dall’assenza di rigide regole sull’incompatibilità dei singoli votanti che, se interessati dal risultato del voto, non dovrebbero potervi partecipare. Il vizio di illusorietà è però pronò a interpretazioni estensive che potrebbero dipendere dal sistema elettorale stesso, come la sentenza in commento pare alludere.

2. – In Islanda, l’Assemblea parlamentare (*Althingi*) è composta da sessantatré membri eletti per quattro anni con un sistema proporzionale a lista aperta. Cinquantaquattro seggi sono assegnati a livello di circoscrizione elettorale ai candidati delle liste di partito in base al numero di voti espressi e senza alcuna soglia elettorale, mentre i restanti nove seggi vengono assegnati a livello nazionale se i rispettivi partiti ricevono almeno il 5% del totale dei voti espressi. Questi nove seggi servono a minimizzare lo squilibrio derivante dal fatto che le sei circoscrizioni elettorali contano un numero di elettori molto diverso, così che quelle con una popolazione più piccola sono maggiormente rappresentate rispetto a quelle con una popolazione più numerosa. Di questi nove “seggi di riequilibrio”, due vengono assegnati a ciascuno dei tre collegi elettorali più grandi, mentre i tre più piccoli ricevono un solo seggio ognuno. Questi seggi sono distribuiti attraverso un complesso sistema di assegnazione guidato principalmente dai risultati dei partiti a livello nazionale e dai risultati dei candidati non eletti nelle liste dei partiti nelle varie circoscrizioni. Questo sistema comporta non solo che un partito può ottenere un seggio di riequilibrio in una circoscrizione in cui i suoi risultati non sono stati necessariamente i più alti, ma anche che un cambiamento dei risultati elettorali per una circoscrizione elettorale può innescare cambiamenti nell’assegnazione ai vari partiti politici dei seggi di riequilibrio a livello nazionale.

Il ricorso oggetto del giudizio della Corte europea fa riferimento all’assegnazione di questi 9 seggi di riequilibrio a seguito delle elezioni parlamentari del settembre 2021 e, specificamente, ai risultati elettorali della circoscrizione del Nord Ovest, la più piccola del paese. Qui il Partito della Riforma Liberale (*Víðreisn*) ha ricevuto 1.072 voti su 17.666 mentre il Partito Pirata (*Píratar*) ne ha ricevuti 1.082. In ragione di questi risultati, e considerato il numero totale di voti espressi per il partito liberal-riformista a livello nazionale, il candidato del *Víðreisn* ha ottenuto, in un primo momento, un seggio di riequilibrio nell’*Althingi*, mentre il secondo eletto, leader del partito *Píratar*, lo ha perso per un pugno di voti. La Commissione Elettorale Nazionale, in ragione delle conseguenze che uno scarto minimo potrebbe avere rispetto all’assegnazione dei seggi di riequilibrio a livello

nazionale, ha ordinato di effettuare un riconteggio in due circoscrizioni. Per quanto riguarda la prima, quella del Nord-Ovest appunto, nove voti del Partito liberale riformista sono stati annullati rispetto al primo conteggio, portando il totale a 1.063 voti, mentre il Partito *Píratar* ha perso un solo voto, attestandosi su 1.081 voti. Il riconteggio avvenuto nella circoscrizione Sud non ha invece portato a cambiamenti del risultato. Il nuovo risultato nella circoscrizione Nord-Ovest ha comportato la riassegnazione dei seggi distribuiti a livello nazionale e cinque candidati hanno “perso” i seggi di riequilibrio inizialmente assegnati. Nella circoscrizione elettorale del Nordovest, il seggio di riequilibrio è passato dal *Vidreisn* al *Miðflokkurinn* (Partito di Centro), così che il primo non ha eletto neanche un parlamentare in quella circoscrizione.

3. – Due candidati hanno immediatamente impugnato il risultato della riassegnazione dei seggi, contestando, tra l’altro: l’assenza di una base giuridica per il riconteggio; l’impropria conservazione e gestione delle schede elettorali tra il conteggio iniziale e il riconteggio; la mancata informazione ai rappresentanti dei partiti ai quali è stata così preclusa la possibilità di osservare il riconteggio e l’errato sistema di calcolo dei voti, delle schede bianche e non valide. I suddetti ricorsi sono stati presentati al Comitato preparatorio per le credenziali, una commissione parlamentare nominata dal Presidente *ad interim* dell’*Althingi*, la quale svolge le attività istruttorie ai fini del giudizio da parte del Comitato per le credenziali, commissione che verrà eletta durante la prima seduta dell’*Althingi*. Nel caso specifico, nessuno dei membri del Comitato preparatorio risultava eletto nella circoscrizione elettorale del Nordovest.

Il 23 novembre 2021, il Comitato preparatorio conclude l’esame dei ricorsi e presenta un dettagliato rapporto sulle irregolarità nel riconteggio dei voti nella circoscrizione elettorale Nord-Ovest, concludendo che la conservazione non protetta e senza controllo delle schede elettorali tra il primo conteggio e il riconteggio ha rappresentato la violazione più grave, ma non altrettanto univoca è la decisione sulle conseguenze, cioè se sia necessario procedere a nuove elezioni. Il rapporto passa così all’esame del Comitato per le credenziali, composto da sei membri neoeletti. Il Comitato per le credenziali conferma le conclusioni contenute nel rapporto del Comitato preparatorio in ragione del fatto che la conservazione non protetta e senza controllo delle schede elettorali tra il primo conteggio e il riconteggio non integra la definizione di “standard generale” così come delineato dalla Corte suprema islandese. La giurisprudenza costituzionale in materia stabilisce infatti che un’elezione possa essere annullata solo in caso di violazione di uno “standard generale”, cioè di un vizio abbastanza grave da aver influenzato il risultato elettorale. Di conseguenza, il Comitato per le credenziali raccomanda all’*Althingi* di confermare l’elezione di tutti i sessantatré parlamentari in linea con i risultati ottenuti dopo il riconteggio.

Il 25 novembre 2021, in seduta plenaria, l’*Althingi* dibatte per cinque ore sulle conclusioni del Comitato relativamente all’annullamento delle elezioni. Rispetto alla proposta di annullare le elezioni a livello nazionale, dei nove parlamentari a cui erano stati inizialmente assegnati i seggi di riequilibrio, tre hanno votato a favore delle conclusioni del Comitato, quattro si sono astenuti e due, compreso quello inizialmente eletto nella circoscrizione elettorale Nord-Ovest, hanno votato contro. In merito alla possibilità di annullare e ripetere le operazioni di voto nella sola circoscrizione elettorale Nord-Ovest, con 42 voti favorevoli, 5 contrari e 16 astensioni (su un totale di 63 voti), l’*Althingi* ha confermato la proposta di convalidare il risultato. Dei nove parlamentari a cui erano stati assegnati seggi di riequilibrio in seguito al riconteggio, sei si sono astenuti dal voto e due hanno espresso voto negativo. A favore della proposta ha votato il deputato eletto nella

circoscrizione elettorale Nord-Ovest al posto del primo ricorrente, nonché tutti i parlamentari vincitori di seggi ordinari in quella circoscrizione.

Tra le questioni sollevate dai ricorrenti nel ricorso di fronte al Comitato preparatorio figurava anche quella, più generale, della conformità del potere dell'*Althingi* di decidere in merito alle controversie elettorali rispetto alla sentenza *Mugemangango c. Belgio* della Corte europea dei Diritti dell'uomo. La compatibilità del modello parlamentare puro rispetto al diritto a un rimedio efficace di risoluzione delle controversie elettorali è intrinsecamente problematica. Rispetto agli standard internazionali i parlamenti sono tendenzialmente considerati organi non sufficientemente imparziali e indipendenti quando si tratta di risolvere le controversie sull'elezione dei propri membri. Per esempio, è l'impossibilità di un ricorso giurisdizionale in ultima istanza, che secondo la Commissione di Venezia è contrario al principio dello stato di diritto e al criterio di effettività del ricorso (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto - Commissione di Venezia, *Codice di buona condotta in materia elettorale*). L'attività di verifica del mandato elettorale e quella della giustizia elettorale più in generale, tradizionalmente considerata materia strettamente legata al potere sovrano degli stati, è oggi invece oggetto di numerosi standard internazionali perché l'elettorato passivo integra il diritto umano alla partecipazione alla vita democratica. Pertanto, tutti i limiti a codesto diritto dovrebbero essere innanzitutto previsti per legge, essere proporzionati al legittimo scopo perseguito dalla norma e garantiti da un rimedio efficace e tempestivo in caso di violazione. Non a caso, la Corte europea, adita dai ricorrenti islandesi, precisa che, in ragione del principio di sussidiarietà, non si sostituirà alle autorità nazionali nell'interpretare il diritto interno o nell'accertare i fatti o nel determinare se le presunte irregolarità abbiano influenzato l'esito delle elezioni ([Namat Aliyev c. Azerbaigian, n. 18705/06, Corte EDU \(Prima Sezione\), 8 aprile 2010](#), par. 77, e [Davydov e altri c. Ucraina, n. 17674/02 e 39081/02, Corte EDU \(Quinta Sezione\), 1 ottobre 2010](#), par. 276), ma si limiterà a verificare se lo Stato convenuto abbia adempiuto all'obbligo di tenere elezioni libere assicurando l'esercizio effettivo dei diritti elettorali individuali. In altre parole, la giurisdizione della Corte si estende alla verifica del rispetto dei principi generali di uguaglianza, trasparenza, imparzialità e indipendenza nell'organizzazione e nella gestione delle elezioni ([Davydov e altri c. Ucraina, n. 17674/02 e 39081/02, Corte EDU \(Quinta Sezione\), 1 ottobre 2010](#), par. 287), in quanto è consapevole che esistono numerosi modi di organizzare e gestire le elezioni e che esistono numerose differenze storiche, culturali e nel pensiero politico tra i vari ordinamenti europei ([Hirst c. Regno Unito, n. 2, n. 74025/01, Corte EDU \(Grande Camera\), 6 ottobre 2005](#), par. 61). La dottrina del margine di apprezzamento in ambito elettorale si delinea dunque in senso amplissimo trovando un unico limite nell'obbligo di rispettare il principio fondamentale dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, vale a dire "la libera espressione dell'opinione popolare nella scelta dell'organo legislativo" ([Hirst c. Regno Unito, n. 2, n. 74025/01, Corte EDU \(Grande Camera\), 6 ottobre 2005](#), par. 61; si vedano anche [Tănase v. Moldova, n. 7/08, Corte EDU \(Grande Camera\), 27 aprile, 2010](#), par. 157; [Mathieu-Mohin e Clerfayt, n. 9267/81, Corte EDU \(plenaria\), 2 marzo 1987](#), par. 54; e [Podkolzina c. Lettonia, n. 46726/99, 2002-II, Corte EDU \(Quarta Sezione\), 9 luglio 2002](#), par. 33). Ne consegue che, rispetto a vizi procedurali, la Corte si limita a valutare l'esistenza di un sistema interno per l'esame effettivo dei ricorsi elettorali ([Namat Aliyev c. Azerbaigian, n. 18705/06, Corte EDU \(Prima Sezione\), 8 aprile 2010](#), par. 81 ss.; [Davydov e altri c. Russia, n. 75947/11, Corte EDU \(Terza Sezione\), 30 maggio 2017](#), par. 274) capace di proteggere l'elettore dalla arbitrarietà dell'azione del governo ([Petkov e altri c. Bulgaria, nn. 77568/01, 178/02 e 505/02, 11 giugno 2009](#), par. 63). Nel caso islandese, la Corte conclude che la procedura prevista per i ricorsi elettorali è equa ed obiettiva e ha garantito una decisione sufficientemente motivata

nonostante l'adozione tardiva delle norme procedurali del Comitato preparatorio delle credenziali. In particolare, la motivazione della decisione sia da parte della maggioranza che della minoranza del Comitato preparatorio delle credenziali risulta sufficiente a garantire, insieme alla pubblicità delle opinioni e degli elementi di fatto rilevanti, il voto in Assemblea. Al contrario, per quanto riguarda l'imparzialità dell'organo decisionale e l'esercizio del suo potere discrezionale, in *Mugemangango* ([Mugemangango c. Belgio, n. 310/15, Corte EDU \(Grande Camera\), 10 luglio 2020](#), par. 80-121) la Grande Camera della Corte ha chiarito che devono essere esaminati i seguenti tre fattori rispetto alla soluzione delle controversie elettorali: a) le decisioni in questione devono essere prese da un organismo che possa fornire sufficienti garanzie di imparzialità; b) il potere discrezionale di cui gode l'organismo interessato non deve essere eccessivo e deve essere circoscritto con sufficiente precisione dalle disposizioni del diritto interno; e c) la procedura deve essere equa e obiettiva e garantire una decisione sufficientemente motivata. La Corte ha già confermato che i membri del Parlamento non possono, per definizione, essere "politicamente neutrali" ([Ždanoka c. Latvia, n. 58278/00, Corte EDU \(Grande Camera\), 16 marzo 2006](#), par. 117; cfr. S. Gianello, *Sul (possibile) utilizzo della CEDU come argine alle sistemiche violazioni dello Stato di diritto*, in *DPCE Online*, 4, 2019, 2373 ss.) ne consegue che nel sistema parlamentare puro di verifica dei poteri come quello islandese, in cui il Parlamento stesso decide sulla legittimità dell'elezione dei suoi membri e non è previsto alcun successivo controllo da parte di un organo indipendente, è fondamentale determinare se siano previste le condizioni necessarie a minimizzare gli effetti dell'intrinseco conflitto di interesse. Durante la votazione dell'*Althingi*, infatti, un numero significativo di parlamentari ha deciso sostanzialmente del proprio destino e in assenza di norme procedurali specifiche che garantiscano la neutralità e l'assenza di conflitto di interesse e ciò può "potenzialmente creare un'impressione di pregiudizio politico" ([Guðmundur Gunnarsson and Magnús Davíð Norðdahl v. Iceland, nn. 24159/22 e 25751/22, Corte EDU \(Terza sezione\), 16 luglio 2024](#), par. 86). L'impressione alla quale la Corte fa riferimento introduce il tema dell'apparenza che, nel contesto dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, risulta necessaria per mantenere la fiducia in elezioni libere ed eque.

Secondo la Corte, nel caso islandese, le regole relative al voto in Assemblea destano ragionevoli preoccupazioni rispetto all'imparzialità del voto espresso dai parlamentari eletti nelle circoscrizioni elettorali del Nord-Ovest e da quelli risultati vincitori di seggi di riequilibrio perché non prevedevano la riconsiderazione dei parlamentari direttamente interessati dall'esito del voto, né una successiva revisione del voto da parte di un organismo indipendente. Pertanto, in assenza di adeguate garanzie istituzionali e procedurali dell'apparenza di autonomia, al di là dell'elemento soggettivo della buona fede dei singoli parlamentari, l'imparzialità della verifica parlamentare islandese risulta *illusoria* e quindi inconciliabile non solo con i requisiti dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, ma più in generale con il diritto a un ricorso effettivo *ex art. 13* della Convenzione. L'attuazione di tale disposizione sarebbe illusoria se, durante l'intero processo elettorale, casi specifici indicativi del fallimento nell'assicurare elezioni democratiche non fossero impugnabili dai singoli dinanzi ad un *organo nazionale competente* in grado di affrontare efficacemente la questione (v. [Namat Aliyev c. Azerbaijan, n. 18705/06, Corte EDU \(Prima Sezione\), 8 aprile 2010](#)). La Corte respinge peraltro l'argomento presentato del Governo islandese secondo cui, nonostante l'articolo 46 della Costituzione preveda che "L'*Althingi* decide autonomamente dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità", i ricorrenti avrebbero comunque potuto impugnare la decisione dell'Assemblea di fronte ai tribunali ordinari in applicazione del diritto ad agire in giudizio *ex art. 70* della Costituzione stessa. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ritiene che le autorità islandesi non abbiano adempiuto all'obbligo

positivo volto a garantire l'esame effettivo dei ricorso elettorali, come previsto dall'articolo 3 del Protocollo n. 1, garantendo agli elettori un rimedio effettivo, ex art 13, a tutela del loro diritto a partecipare a elezioni libere e giuste.

4. – La sentenza *Guðmundur Gunnarsson and Magnús Davíð Norðdahl c. Islanda* offre un'ulteriore indicazione al fine di prevedere le sorti di un eventuale ricorso alla Corte EDU rispetto al sistema di verifica dei poteri ex art. 66 Cost. it. Se la Corte EDU non risulta schiacciata sull'incompatibilità assoluta del modello parlamentare rispetto al controllo dei risultati elettorali e cioè alla necessità della sua giurisdizionalizzazione, è evidente che il sistema così come si delinea oggi non è certo supererebbe il test dell'apparenza di imparzialità finendo per incappare in un giudizio negativo rispetto alla sussistenza del vizio dell'illusorietà. Nel prevedere possibili soluzioni che allineino il modello parlamentare italiano agli standard europei, la dottrina si divide tra coloro che ritengono auspicabile l'inserimento di una possibilità di ricorso avverso il voto della Camera di fronte alla Corte costituzionale (G. Vigevani, *Verifica dei poteri e prospettive di accesso alla Corte da parte dei singoli*, in *IL FILANGIERI*, 2019, 81-92) e coloro che, in linea con gli sviluppi della giurisdizione domestica in seguito al caso *Savino* ([Savino ed altri c. Italia, nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04, Corte EDU \(Seconda sezione\), 28 aprile 2009](#)), ritengono invece che le Giunte per le elezioni potrebbero, in seguito ad adeguata riforma dei Regolamenti parlamentari, essere qualificati come organi di appello (G. Piccirilli, *Il possibile riallineamento del sistema italiano di verifica dei poteri agli standard sovranazionali*, in *Rassegna Parlamentare*, 3, 2003, 410-412). Una terza ipotesi è quella dell'introduzione di un organo terzo, costituzionalmente garantito (F. Biagi, S. Pennicino, *Proposta di modifica dell'art. 66 Cost.: una commissione elettorale indipendente*, in *Percorsi costituzionali*, nn. 1-2, 2012, 237-267; F. Biagi, S. Pennicino, *L'introduzione di una commissione elettorale indipendente: una riforma costituzionale a complemento della modifica della legge elettorale*, in E. Catelani, F. Donati, M.C. Grisolia (a cura di), *La giustizia elettorale: Atti del seminario, svoltosi a Firenze del 16 novembre 2012*, Napoli, 2013, 373-396) che, nell'opinione di chi sostiene questa tesi, non andrebbe a snaturare l'unicità dell'istituzione parlamentare nè a svuotare di significato la libertà del mandato (art 67 Cost. it) laddove non fosse garantita la piena autonomia delle Camere di operare il controllo sul risultato elettorale (G. Piccirilli, *Il possibile riallineamento del sistema italiano di verifica dei poteri agli standard sovranazionali*, cit., 409), ma al contrario costituirebbe un punto di partenza per un "rinascimento parlamentare" perché un organo i cui membri siano stati legittimamente eletti, anche all'apparenza, sarà in grado di esercitare efficacemente le proprie funzioni. Ognuna di queste proposte presenta dei vantaggi e degli svantaggi, come è ovvio. Affidare, infatti, alla Corte costituzionale la competenza a verificare la conformità a Costituzione delle decisioni delle Camere sembra costituire un «aggravio eccessivo ed in definitiva inutile delle sue funzioni» (S. Tosi, A. Mannino, *Diritto parlamentare*, Milano, 1999, 70). Tra l'altro, le questioni relative alla verifica dei poteri richiedono soluzioni rapide: l'attribuzione di tale competenza alla Corte potrebbe significare, al contrario, ritardare ancor di più i tempi della decisione, poiché verrebbe in tal modo introdotto (oltre a quello svolto dalle Giunte delle elezioni e dall'Assemblea) un terzo grado di giudizio. A ciò si aggiunge il fatto che la necessità di decisioni in tempi rapidi potrebbe comportare in alcuni casi addirittura che la Corte sospenda il proprio lavoro per occuparsi immediatamente della questione elettorale ad essa sottoposta. A tali considerazioni di ordine "pratico", vanno poi ad aggiungersi altri profili problematici. Si pensi, ad esempio, al parametro costituzionale che verrebbe utilizzato in questi casi; esso, infatti, anche sulla base di esperienze di altri ordinamenti (Si pensi, in particolare, alla giurisprudenza tedesca relativa alle soglie di sbarramento), sembrerebbe

concretizzarsi sostanzialmente nel solo art. 3 Cost., dando luogo ad un giudizio di ragionevolezza che, con ogni probabilità, condurrebbe la Corte costituzionale al centro dello scontro politico. Per quanto riguarda la strada del rafforzamento della giurisdizione domestica con l'introduzione di una dettagliata disciplina dell'incompatibilità, non soltanto rispetto al cumulo dei mandati ma anche delle esclusioni dal voto dei parlamentari in potenziale conflitto di interesse, si ritiene invece che, anche in presenza di una maggiore giurisdizionalizzazione in termini procedurali, rimarrebbe ancora ampio il margine per l'individuazione di un vizio di autonomia di giudizio alla luce degli standard internazionali. Ciò non sarebbe tanto dovuto alla qualità delle norme, anche perchè probabilmente i rilievi di incompatibilità potrebbero essere rinvenuti anche nel caso della terza via, cioè la creazione di una Commissione elettorale indipendente, quanto piuttosto all'apparenza di imparzialità, che intrinsecamente vacilla quando il controllore e il controllato coincidono. Lo spunto che la sentenza oggetto di questo commento offre rispetto alle prospettive del modello parlamentare di verifica dei poteri italiano *vis a vis* il controllo di convenzionalità non è dunque in termini di evoluzione interpretativa quanto in quelli della conferma della tendenza espansiva della configurazione di un vizio di illusorietà in riferimento all'imparzialità delle assemblee parlamentari in riferimento alla giustizia elettorale.

Sara Pennicino
Dip.to di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Università di Padova
sara.pennicino@unipd.it

